

**P5\_TA(2004)0237**

**Gas fluorurati ad effetto serra \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (COM(2003) 492 – C5-0397/2003 – 2003/0189(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 492)<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0397/2003),
  - visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,
  - visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0172/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"<sup>4</sup> individua nei cambiamenti climatici una priorità d'intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell'8% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas serra del 70% circa rispetto al 1990.
- (2) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici<sup>5</sup>, è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> *Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.*

<sup>4</sup> Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

<sup>5</sup> GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

- (3) La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante la conclusione del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni<sup>1</sup> stabilisce per la Comunità e i suoi Stati membri l'impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990.
- (4) ***Nell'allegato II della decisione 2002/358/CE sono stati fissati obiettivi di riduzione diversi per i singoli Stati membri. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad adottare azioni specifiche. I singoli Stati membri dovrebbero pertanto avere anche la possibilità di adottare o mantenere azioni adeguate per conseguire i rispettivi obiettivi nazionali di riduzione.***
- (5) Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ***ad effetto serra***, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti<sup>2</sup>, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento<sup>3</sup>, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso<sup>4</sup> e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>5</sup>.
- (6) ***Dato che esistono alternative agli idrofluorocarburi (HFC), ai perfluorocarburi (PFC) e all'esafluoruro di zolfo (SF6) per la grande maggioranza delle applicazioni, è essenziale limitarne l'uso alle applicazioni per le quali non esistono alternative.***

---

<sup>1</sup> GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. *Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

<sup>3</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. *Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.*

<sup>4</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. *Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81).*

<sup>5</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. *Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).*

- (7) Gli Stati membri stanno adottando o hanno in programma provvedimenti divergenti per ridurre le emissioni di gas fluorurati *ad effetto serra*. Tale eterogeneità potrebbe creare ostacoli o falsare la concorrenza nel mercato interno. È quindi opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario per garantire la protezione del mercato interno mediante l'armonizzazione delle prescrizioni relative al monitoraggio, al contenimento, all'immissione in commercio e all'uso dei gas fluorurati *ad effetto serra*.
- (8) Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati *ad effetto serra* sono considerate adatte a prevenire le distorsioni del mercato interno che potrebbero derivare dall'eterogeneità dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero; occorre inoltre tenere presenti le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria e lo sviluppo, tuttora in corso, di soluzioni alternative.
- (9) Il protocollo di Kyoto prevede l'elaborazione di relazioni sulle emissioni di gas fluorurati *ad effetto serra* e i dati sulla produzione, l'importazione e l'esportazione dei gas fluorurati *ad effetto serra* possono contribuire ad avvalorare la precisione di tali relazioni. È pertanto opportuno che i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati *ad effetto serra* siano tenuti a comunicare ogni anno i dati relativi a tali gas. ***Per adempiere agli obblighi previsti nel quadro del protocollo di Kyoto per quanto riguarda il rilevamento e la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra nel proprio territorio, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di stabilire obblighi nazionali supplementari in materia di comunicazione.***

- (10) Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HFC-134a) dei condizionatori d'aria installati sui veicoli a motore destano crescenti preoccupazioni a causa della loro incidenza sui cambiamenti climatici. È prevista in tempi molto brevi la disponibilità di alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi. Tali alternative non sono dannose per il clima o lo sono in misura nettamente minore e non comportano effetti negativi sul consumo energetico dei veicoli e sulle emissioni di anidride carbonica provocate da *quest'ultimo*.
- (11) Al fine di agevolare il monitoraggio e la verifica dei tassi di perdita degli impianti di condizionamento installati sui veicoli nuovi, la Commissione promuoverà l'elaborazione di norme europee e adotterà le altre misure necessarie al fine di modificare la pertinente normativa comunitaria in materia di omologazione.
- (12) *Le operazioni di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché le attività di recupero e di ispezione attengono a professioni internazionali che dovrebbero essere svolte da professionisti opportunamente formati e certificati. La messa a punto di una serie di criteri europei per le qualifiche professionali è essenziale per conseguire l'obiettivo del presente regolamento.*
- (13) Occorre emanare disposizioni per il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- (14) Gli Stati membri devono emanare norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- (16) *Poiché, per salvaguardare il mercato interno, gli scopi dell'azione proposta (contenimento, comunicazione dei dati, limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di taluni gas fluorurati **ad effetto serra**) non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (17) *Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>1</sup> attraverso il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono<sup>2</sup>,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

### Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica al contenimento, all'uso e **al recupero** di taluni gas fluorurati ad effetto serra, **tra cui** gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo, **quali elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto, all'immissione in commercio e all'uso di prodotti e impianti contenenti tali gas** nonché alla comunicazione di **dati** su questi gas. L'allegato I riporta un elenco indicativo **dei gas contemplati dal presente regolamento**.

Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE e 2002/96/CE.

---

<sup>1</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>2</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. *Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2004/232/CE della Commissione (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 28).*

Articolo 2  
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) ***"produttore", la persona fisica o giuridica che fabbrica gas fluorurati ad effetto serra all'interno della Comunità;***
- b) ***"immissione in commercio", la fornitura o messa a disposizione a terzi, contro pagamento o gratuitamente, di gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal presente regolamento, oppure di prodotti ed impianti che contengono o utilizzano per il proprio funzionamento detti gas. Per quanto riguarda i veicoli, la "immissione in commercio" si riferisce ai nuovi tipi di veicoli;***
- c) ***"contenitore", un'attrezzatura a pressione trasportabile quale definita all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999<sup>1</sup> per la fornitura di gas fluorurati ad effetto serra. Non rientrano in questa definizione i contenitori usati in laboratorio a fini analitici e gli aerosol dosatori;***
- d) ***"recupero", la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di riparazione o di smaltimento delle stesse;***
- e) ***"riciclaggio", il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base quale filtrazione ed essiccazione. Per i refrigeranti il riciclaggio prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature, spesso effettuata in loco;***

---

<sup>1</sup> ***GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.***

- f) "rigenerazione", il ritrattamento e la valorizzazione di un gas fluorurato *ad effetto serra* recuperato attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a un determinato standard di rendimento. Ciò spesso comporta un trattamento esterno al sito in un impianto centralizzato;
- g) *"distruzione", la trasformazione irreversibile della natura chimica di una sostanza;*
- h) "veicolo", un veicolo a motore della categoria M1 o della classe I della categoria N1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE<sup>1</sup>;
- i) *"idrofluorocarburi", un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio, a prescindere dal fatto che la sostanza sia isolata o mescolata o in preparazione, grezza, recuperata, riciclata o rigenerata;*
- j) *"perfluorocarburi ", un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio, a prescindere dal fatto che la sostanza sia isolata o mescolata o in preparazione, grezza, recuperata, riciclata o rigenerata;*
- k) *"gas fluorurati" ad effetto serra, idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze, eccetto qualora il preparato sia una sostanza controllata ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 o abbia un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 15;*

---

<sup>1</sup> Direttiva 70/156/CE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

- l) *"potenziale di riscaldamento globale", il potenziale di riscaldamento globale fino a 100 anni (GWP) pubblicato nella seconda relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) o, se tale valore non è pubblicato in detta relazione, un potenziale di riscaldamento globale determinato in conformità della metodologia IPCC;*
- m) *"impianto di condizionamento d'aria contenente gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 50", un impianto di condizionamento d'aria che impiega idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 50, come indicato nell'allegato I. Nel caso di veicoli a motore, si tratta di impianti di condizionamento d'aria concepiti per la climatizzazione dell'abitacolo che utilizzano idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 50, come indicato nell'allegato I;*
- n) *"aerosol tecnici", aerosol usati nella manutenzione, riparazione, pulitura, collaudo, disinfezione, costruzione, installazione e in altre applicazioni per le quali è richiesta una formulazione non infiammabile per motivi di sicurezza, ivi compresi gli aerosol utilizzati nelle stelle filanti di cui all'allegato della direttiva 94/48/CE<sup>1</sup>;*
- o) *"produttori di piccole serie", produttori di veicoli che vendono meno di 50.000 esemplari all'anno nell'Unione europea.*

### *Articolo 3*

#### *Prevenzione*

*Sono adottate tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra.*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 7).*

## Articolo 4

### Contenimento

1. ***I proprietari e gli operatori adottano*** tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ***ad effetto serra***.
2. ***Prima della messa in funzione di un sistema di refrigerazione o di condizionamento d'aria o di una pompa di calore, tutti i componenti e l'intero sistema sono sottoposti a test standardizzati definiti secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.***
3. ***Gli operatori di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio non progettati in conformità dello standard ISO 14520 e contenenti gas fluorurati ad effetto serra garantiscono che, all'atto della messa in servizio ed in conformità del paragrafo 5, i sistemi che comprendono almeno un circuito, contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, vengono ispezionati da una società o da una persona debitamente autorizzata.***
4. Fatto salvo il disposto del *paragrafo 5*, ***il proprietario assicura che*** gli impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse – ***nonché gli impianti e le pompe mobili, ad eccezione dei sistemi di cui all'articolo 10*** – e i sistemi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ***ad effetto serra, ad eccezione di apparecchiature e sistemi ad uso esclusivamente personale, siano*** ispezionati per verificare la presenza di perdite ***dopo la manutenzione e su base regolare*** con la frequenza indicata di seguito:
  - a) gli impianti ***comprendenti almeno un circuito alimentato in modo indipendente e*** contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ***ad effetto serra*** sono ispezionati ***da società accreditate/personale certificato*** almeno una volta l'anno;

- b) gli impianti contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati *ad effetto serra* sono ispezionati *da società accreditate/personale certificato* quattro volte l'anno;
- c) gli impianti contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati *ad effetto serra* sono ispezionati *da società accreditate/personale certificato* una volta al mese.

*Nel caso previsto alla lettera a), qualora sia stata individuata e riparata una perdita, un mese dopo si procede ad un'ispezione supplementare.*

*Nei casi previsti alle lettere b) e c), qualora non siano individuate perdite in seguito a tre ispezioni consecutive, la frequenza delle ispezioni è ridotta rispettivamente a sei e due mesi.*

*Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.*

5. Ove esista un sistema di rilevamento delle perdite *fisso o mobile*, per monitorare i punti in cui si potrebbe verificare una perdita, le verifiche sono effettuate due volte all'anno per i casi di cui al paragrafo 4, lettera b) e quattro volte all'anno per i casi di cui al paragrafo 4, lettera c). La frequenza delle ispezioni è ridotta a una volta all'anno nel caso del paragrafo 4, lettera b) rispettivamente a due volte all'anno nel caso del paragrafo 4, lettera c), ove nel corso di tre anni consecutivi le ispezioni non abbiano rilevato alcuna perdita.

6. ***Gli operatori*** di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio ***comprendenti almeno un circuito alimentato in modo indipendente e*** contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ***ad effetto serra*** installano sistemi di rilevamento delle perdite ***per monitorare i punti in cui si può verificare una perdita.***

7. I proprietari ***e gli operatori*** di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ***ad effetto serra*** tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ***ad effetto serra*** installati negli impianti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione e di riparazione. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

8. ***Le perdite sono identificate e riparate quanto prima possibile da personale debitamente certificato.***

9. ***Le imprese che installano, distribuiscono sistemi di protezione antincendio ovvero ne effettuano la manutenzione, sono registrate presso le autorità competenti.***

#### Articolo 5

#### Recupero

1. Sono recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione i gas fluorurati ***ad effetto serra*** contenuti nei seguenti tipi di apparecchiature:
  - a) circuiti di raffreddamento di impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
  - b) apparecchiature contenenti solventi;

- c) sistemi di protezione antincendio ed estintori;
- d) commutatori di tensione (AT).

Il recupero è effettuato durante le operazioni di manutenzione e riparazione *e* in fase di smaltimento definitivo delle apparecchiature.

2. I gas fluorurati *ad effetto serra* inutilizzati sono recuperati dai contenitori ricaricabili a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione.

3. I gas fluorurati *ad effetto serra* contenuti in altri prodotti e apparecchiature sono recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione per quanto ciò sia tecnicamente fattibile ed efficace sotto il profilo dei costi.

**4. *Gli Stati membri garantiscono l'adozione di un registro elettronico del personale certificato/delle società accreditate accessibile al pubblico.***

#### *Articolo 6*

##### Programmi di formazione e certificazione

1. Gli Stati membri istituiscono programmi di formazione e certificazione/*accreditamento* per il personale/*le società di riparazione che manipolano gas fluorurati ad effetto serra, ivi compreso che intervengono nelle attività di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché recupero e ispezione* di cui *all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, e articolo 5, sulla base di un insieme di criteri che garantiscono le norme professionali, oppure adeguano ai requisiti del presente regolamento i sistemi già esistenti.*

*Il proprietario dell'impianto/sistema assicura che il personale/società di riparazione in questione dispone della certificazione/dell'accreditamento richiesti.*

*Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile per il rilascio della certificazione/dell'accreditamento obbligatori alle società e al personale nei settori industriali interessati e per il controllo dell'adeguata applicazione del regime di certificazione/accreditamento nonché della continuità dell'osservanza delle competenze e delle qualifiche richieste. La certificazione/l'accreditamento si applica:*

- *alla messa in funzione,*
- *alla riparazione,*
- *alla manutenzione,*
- *alle attività di recupero e ispezione di cui agli articoli 4 e 5.*

*2. I programmi di certificazione/accreditamento assicurano che il personale/le società di riparazione che intervengono nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 dispongano di una competenza in relazione ai regolamenti e alle norme applicabili e per quanto concerne la manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'impianto che trattano nell'ambito della loro professione.*

*3. Qualora uno Stato membro ritenga che l'insieme dei criteri per le qualifiche professionali attestanti un livello sufficiente di competenza per l'esercizio delle attività di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché delle attività di recupero e ispezione di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei quali le autorità competenti riconoscono le qualifiche ottenute in un altro Stato membro, non offrano garanzie adeguate per quanto riguarda le qualifiche professionali, ne informa la Commissione.*

*La Commissione, se del caso, adotta una decisione che stabilisce i requisiti essenziali e il riconoscimento reciproco dei programmi di formazione e certificazione/accreditamento secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.*

4. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni relative ai programmi di formazione e certificazione/*accreditamento* di cui ai paragrafi 1 e 2. **La Commissione valuta se un programma è conforme al paragrafo 1 bis e, in tal caso, lo approva secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.** Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro, **a condizione che i programmi di certificazione/accreditamento siano stati approvati dalla Commissione.**

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione determina il formato di tali notifiche secondo la procedura di cui all'*articolo 15*, paragrafo 2.

#### *Articolo 7*

##### Comunicazione delle informazioni

1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunicate alla Commissione le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno precedente.

a) Ogni produttore **di gas fluorurati ad effetto serra** che produce più di una tonnellata all'anno comunica:

- la propria produzione complessiva di ciascun gas fluorurato *ad effetto serra*;
  - *le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità prodotte per una serie di applicazioni;*
  - *le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati, importati per essere riciclati, rigenerati o distrutti;*
  - le quantità riciclate, rigenerate o distrutte *di ciascun gas fluorurato ad effetto serra.*
- b) Ogni importatore *di gas fluorurati ad effetto serra* compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:
- le quantità di *ciascun gas fluorurato ad effetto serra importato o fornito nella Comunità;*
  - *le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità importate per una serie di applicazioni;*
  - le quantità di *ciascun gas fluorurato ad effetto serra importato* per essere *riciclato, rigenerato o distrutto;*
  - *una stima delle emissioni prevedibili lungo il ciclo di vita della sostanza.*
- c) Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata all'anno, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:
- le quantità di *ciascun gas fluorurato ad effetto serra* esportate dalla Comunità;

- le quantità di *ciascun* gas fluorurato ad effetto serra importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto.

2. *La Commissione procede ad uno studio per stimare l'impatto delle importazioni ed esportazioni di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra sulle stime precitate in materia di emissioni.*

3. *Le autorità competenti dello Stato membro procedono ogni due anni a una revisione del campione rappresentativo dei dati per ognuna delle categorie indicate nell'articolo 4, paragrafo 4, e comunicano alla Commissione le emissioni stimate. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

4. Il formato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.

6. *Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, i dati reali sulle emissioni corrispondenti ai dati sulle ricariche sono registrati seguendo le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, piuttosto che quelle di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo. Tali dati sono registrati da personale formato e certificato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.*

7. Seguendo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione può modificare le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 al fine di migliorare l'applicazione pratica delle disposizioni medesime.

## Articolo 8

### Limitazioni dell'uso

1. Dal 1° gennaio 2007 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del *magnesio*.

2. L'uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici è vietato dalla data di entrata in vigore del presente *regolamento*.

## Articolo 9

### Immissione in commercio

L'immissione in commercio di **prodotti e impianti che contengono o utilizzano per il proprio funzionamento** gas fluorurati **ad effetto serra** nelle applicazioni di cui all'allegato II è vietata secondo le modalità indicate nell'allegato medesimo.

***Gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che utilizzino gas il cui potenziale di riscaldamento globale è inferiore a 150. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per incoraggiare l'immissione sul mercato di tali impianti, essi notificano tali misure alla Commissione.***

## Articolo 10

### Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli nuovi

1. Dal **31 dicembre 2006**, chiunque immetta in commercio veicoli **di nuovo tipo** muniti di impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati **ad effetto serra** con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 si accerta che sia stato verificato che il tasso di perdita non superi **i valori limite definiti da una specifica procedura di prova armonizzata adottata dalla Commissione.**

2. ***La Commissione specifica il parametro per misurare il tasso di perdita.***

3. *Dal 1° gennaio 2011 gli Stati membri non possono più rilasciare l'omologazione per tipo CE a norma della direttiva 70/156/CEE per un nuovo tipo di autoveicolo se il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzato nell'impianto di condizionamento d'aria è superiore a 50. Per i produttori di piccole serie il divieto vige dal 1° gennaio 2013.*
4. *Dal 1° gennaio 2014 gli Stati membri rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o l'uso di veicoli nuovi equipaggiati con sistemi di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 50.*
5. *Gli Stati membri promuovono l'installazione di sistemi di condizionamento d'aria contenenti un gas, come il CO<sub>2</sub>, efficiente e con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 100. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per promuovere l'installazione di impianti di condizionamento con un potenziale di riscaldamento globale inferiore, essi provvedono a notificare tali misure alla Commissione.*
6. *Gli Stati membri possono prevedere incentivi finanziari o fiscali per consentire la modifica di autoveicoli in circolazione con il montaggio di sistemi di condizionamento d'aria che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale massimo inferiore a 50.*

### *Articolo 11*

#### *Promozione di alternative*

*Gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di impianti che utilizzano gas con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 100. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altra natura per promuovere l'immissione sul mercato di siffatti impianti, sono tenuti a notificare tali misure alla Commissione.*

### *Articolo 12*

#### *Informazioni ai consumatori*

*Gli Stati membri assicurano che i consumatori e i cittadini siano informati del potenziale di riscaldamento globale dei prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra.*

### *Articolo 13*

#### *Relazione sui progressi*

*Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nello sviluppo di impianti di condizionamento dell'aria ecologici. Sulla base di detta relazione, la Commissione verifica le date della loro introduzione di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e le conferma oppure, se del caso, formula proposte.*

## Articolo 14

### Riesame

1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati *ad effetto serra* negli impianti di condizionamento d'aria e di *refrigerazione*, la Commissione riesamina il presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2005. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.

*2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle eventuali azioni per eliminare gradualmente gli HFC nei nuovi sistemi di condizionamento dell'aria, di refrigerazione e le pompe di calore, sulla base di una valutazione delle tecnologie alternative con emissioni totali di gas a effetto serra (dirette e indirette) più basse.*

3. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del medesimo. In particolare, la relazione:

- esamina l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati *ad effetto serra* e l'efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;
- valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell'*articolo 6*, paragrafo 1;
- esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati *ad effetto serra* prodotte dagli impianti, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed impianti;

- esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati *ad effetto serra*;
  - fornisce una panoramica generale che abbracci lo sviluppo della tecnologia, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;
  - *verifica se le disposizioni e le finalità di cui all'articolo 4 in materia di riciclaggio, rigenerazione o distruzione di gas fluorurati a effetto serra sono state osservate e conseguite, nonché esamina se sia necessario rivedere le definizioni, i requisiti e le procedure di autorizzazione vigenti nel trasporto transfrontaliero di gas fluorurati a effetto serra a fini di riciclaggio o di sfruttamento termico.*
4. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento *nonché di modifica alla direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio per tener conto delle necessarie procedure di controllo per la misurazione del tasso di perdita dai sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli.*

#### *Articolo 15*

##### *Comitato sui gas fluorurati ad effetto serra*

1. La Commissione è assistita *da un* comitato *permanente sui gas fluorurati ad effetto serra*.
2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della stessa.*
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato *a un mese.*

## *Articolo 16*

### *Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali*

- 1. La Commissione è assistita da un Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali.*
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*  
*Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.*
- 3. Il Comitato può essere invitato a fornire il suo parere su qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente regolamento.*
- 4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.*

## *Articolo 17*

### *Sanzioni*

- 1. Gli Stati membri emanano norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.*
- 2. Gli Stati membri notificano le norme sanzionatorie alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.*

## *Articolo 18*

### *Entrata in vigore*

*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

*Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.*

Fatto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
Il Presidente

## ALLEGATO I

### Gas fluorurati *ad effetto serra*

Gas fluorurato <i>ad effetto serra</i>	Formula chimica	Potenziale di riscaldamento globale
Esafluoruro di zolfo	SF <sub>6</sub>	23900
<u>Idrofluorocarburi (HFC):</u>		
HFC-23	CHF <sub>3</sub>	11700
HFC-32	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	650
HFC-41	CH <sub>3</sub> F	150
HFC-43-10mee	C <sub>5</sub> H <sub>2</sub> F <sub>10</sub>	1300
HFC-125	C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub>	2800
HFC-134	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub>	1000
HFC-134a	CH <sub>2</sub> FCF <sub>3</sub>	1300
HFC-152a	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub>	140
HFC-143	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub>	300
HFC-143a	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub>	3800
HFC-227ea	C <sub>3</sub> HF <sub>7</sub>	2900
HFC-236fa	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	6300
HFC-245ca	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>5</sub>	560
HFC-365mfc	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	890
<u>Perfluorocarburi (PFC)</u>		
Perfluorometano	CF <sub>4</sub>	6500
Perfluoroetano	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	9200
Perfluoropropano	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	7000
Perfluorobutano	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>	7000
Perfluoropentano	C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>	7500
Perfluoroesano	C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>	7400
Perfluorociclobutano	c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	8700

ALLEGATO II

Gas fluorurato <i>ad effetto serra</i>	Applicazione	Data di messa al bando
Gas fluorurati <i>ad effetto serra</i> con un potenziale di riscaldamento globale superiore a <b>50</b>	Condizionamento dell'aria nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri ( <i>nuovi tipi di veicoli</i> )	<b>1° gennaio 2011 - (1° gennaio 2011*)</b>
Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi	Contenitori non ricaricabili, tranne quelli usati a fini analitici e di laboratorio e gli aerosol dosatori	Un anno dopo l'entrata in vigore
Idrofluorocarburi e perfluorocarburi	Refrigeranti in sistemi non confinati ad evaporazione diretta	Data di entrata in <b>vigore</b>
Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi	Finestre	Due anni dopo l'entrata in vigore
Esafluoruro di zolfo	Calzature	Data di entrata in vigore
Idrofluorocarburi	Schiume monocomponente, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali	Un anno dopo l'entrata in vigore
Idrofluorocarburi	Aerosol, <i>esclusi aerosol tecnici e dosatori medici a inalazione o altri prodotti farmaceutici</i>	<b>Due</b> anni dopo l'entrata in vigore
Idrofluorocarburi e perfluorocarburi	Calzature	1° luglio 2006

\* *Per i produttori di piccole serie si applica la data del 1° gennaio 2013.*